



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Oggetto: Art. 2, comma 4, Legge Regionale 21.01.2015, n.1.

Prot. n. 69604 13/05/2015

Con riferimento alla disposizione in oggetto, si fa presente che per il rilascio della documentazione ai fini del diritto di accesso alle informazioni attinenti lo stato dell'ambiente, del paesaggio e della pianificazione "*al solo costo di riproduzione*", non è preclusa la possibilità di inserire tra detto costo anche quello del personale impegnato nella riproduzione e ricerca.

Cordiali saluti

Angelo Pistelli